



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 12 Legge n. 3 del 2012 in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Il Giudice Designato, dott. Carmelo Barbieri,

Vista la proposta di accordo ex artt. 7, 8 e 9 della L. n. 3/2012 depositata in data 15 gennaio 2020 da rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Pascuzzi e con l'ausilio dell'OCC dott. Alessio D'Oca;

Richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 9, 6, co. 2, lett. A), 7, 8, 9, 10, della legge n. 3 del 2012, il decreto di fissazione di udienza ex art. 10, co. 3 L. n. 3 del 2012, adottato in data 11 maggio 2020;

Rilevato che la proposta depositata prevede, a fronte di un monte debitorio di euro 201.784,48, il pagamento effettivo dei creditori per complessivi Euro 33.600,00 (con una soddisfazione complessiva pari al 16,65%) in un arco temporale di 7 anni – 84 mesi a decorrere dall'omologa - derivanti esclusivamente dai flussi di cassa futuri prodotti dalla attività di lavoratore autonomo del ricorrente, al netto delle spese necessarie al sostentamento familiare, pari ad euro 400,00 mensili.

Considerato che è previsto:

- 1) Il pagamento integrale degli oneri prededucibili;
- 2) Il pagamento parziale dei debiti privilegiati;
- 3) Il pagamento in misura non irrisoria del ceto chirografario;

e che la proposta non articola una suddivisione dei creditori in classi.

Rilevato che su un ammontare complessivo del debito, conteggiato ai fini del voto, pari ad euro 185.707,83 sono pervenuti voti favorevoli, espressi o mediante silenzio assenso, per euro 164.837,70, pari dunque all'88,76%;

Considerato che l'OCC ha trasmesso, ai sensi dell'art. 12, comma 1, ai creditori la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 della legge n. 3 del 2012, allegando il testo dell'accordo;

Considerato che nella relazione depositata dall'OCC ai sensi dell'art. 12, comma 1, secondo periodo, della legge n. 3 del 2012 si dà atto che non è pervenuta alcuna contestazione da parte dei creditori a norma del predetto comma, sicché non si procede alla valutazione della convenienza

della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano oggetto della proposta di accordo;

Considerato che non risulta il compimento di atti in frode;

Considerato che la proposta non si palesa violativa del disposto di cui all'art. 2740 cc, né dell'obbligo di soddisfare integralmente i crediti impignorabili e il credito per IVA e ritenute operate e non versate;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità dell'accordo, con argomentazioni logiche ed esaustive, come tale integralmente richiamate nella presente sede;

rilevato che non si procede alla nomina del liquidatore dal momento che la proposta prevede il pagamento dei creditori esclusivamente mediante i flussi di cassa futuri prodotti dalla propria attività di lavoratore autonomo;

P.Q.M.

omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da

dispone che il debitore ricorrente provveda, sotto la supervisione dell'OCC nominato, dott. Alessio D'Oca, ad effettuare i pagamenti in favore dei creditori concorsuali, secondo le previsioni dell'accordo omologato;

dispone che l'OCC nominato, dott. Alessio D'Oca, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando senza indugio ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sull'area dedicata del sito internet del Tribunale di Milano e nel registro delle imprese, a spese del ricorrente e a cura dell'OCC;

dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10, co. 2, L. n. 3/2012 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente, nonché all'OCC, con le prassi d'uso.

Milano, 30 ottobre 2020

Il Giudice Designato
dott. Carmelo Barbieri